



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'articolo 6 che prevede l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione di un Osservatorio per l'edilizia scolastica;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 aprile 1996, recante istituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, modificato con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 aprile 2001;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-*bis* e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che attribuisce al Dipartimento per l'istruzione le competenze in materia di edilizia scolastica;
- CONSIDERATO che è in fase di predisposizione il nuovo regolamento per la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che prevede alcune modifiche rispetto all'attuale assetto di competenze;
- RITENUTO pertanto necessario che sia l'Osservatorio che la struttura tecnica di cui all'articolo 6, della citata legge n. 23 del 1996, siano incardinati nell'ambito del Dipartimento e della Direzione generale individuata quale competente in materia di edilizia scolastica sulla base del nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero;
- RITENUTO necessario ribadire l'attuale importanza e la perdurante utilità dell'Osservatorio ai fini della promozione, dell'indirizzo e del coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica in materia di edilizia scolastica, con la partecipazione di tutte le componenti nazionali, regionali e locali istituzionalmente competenti o, comunque, interessate alla materia in questione;
- RITENUTO ai sensi dell'articolo 9 dell'Intesa del 1° agosto 2013, di dover integrare l'Osservatorio nella propria composizione con una rappresentanza paritetica delle diverse componenti intervenute alla stipula della citata Intesa;
- CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 6 della legge n. 23 del 1996, l'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si configura pertanto quale organo a carattere prevalentemente politico;
- RITENUTO necessario affiancare all'Osservatorio una struttura tecnica di supporto peraltro già prevista dall'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996;



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

CONSIDERATO che la citata Intesa del 1° agosto 2013 prevede espressamente all'articolo 9 che l'Osservatorio si avvalga di un apposito organo tecnico quale sua articolazione nella composizione paritetica ivi proposta;

RITENUTO quindi necessario rivedere la composizione dell'Osservatorio nonché costituire contestualmente la struttura tecnica già prevista dall'articolo 6, comma 3, e ribadita dall'Intesa del 1° agosto 2013;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 febbraio 2014;

### DECRETA

#### Art. 1

##### *Compiti*

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, continua ad operare «l'Osservatorio per l'edilizia scolastica», con compiti di:
  - a) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli altri enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico;
  - b) supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi operativi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;
  - c) definizione di apposite linee guida per l'armonizzazione e l'elaborazione del piano nazionale e dei piani regionali, predisposti sulla base delle richieste formulate dai competenti enti locali, articolati nelle diverse annualità di riferimento.
2. Sono fatte salve le norme speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 2

##### *Composizione*

1. L'Osservatorio già istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.
2. L'Osservatorio è composto:
  - dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un rappresentante da lui nominato;
  - dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un rappresentante da lui nominato;
  - dal Ministro per i beni culturali o da un rappresentante da lui nominato;



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- da due rappresentanti delle regioni, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
  - da un rappresentante dell'Unione Province d'Italia (UPI);
  - da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI).
3. L'Osservatorio, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite può, altresì, avvalersi a seconda dei casi, di rappresentanti di altre Amministrazioni e enti pubblici in possesso di specifici requisiti e professionalità.

### Art. 3

#### *Struttura tecnica*

1. La Struttura tecnica prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dall'articolo 9 dell'Intesa del 1° agosto 2013, è incardinata nell'ufficio della Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca competente in materia di edilizia scolastica, con funzioni di supporto all'Osservatorio per quanto riguarda l'elaborazione delle norme tecniche-quadro previste dall'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 23 del 1996, nonché con funzioni di verifica e controllo della corrispondenza degli interventi segnalati nei piani regionali con le informazioni presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
2. Per l'espletamento dei propri compiti la Struttura è composta pariteticamente dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per la protezione civile, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI.
3. Tale struttura, come previsto dall'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996, può avvalersi di personale qualificato in comando appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino a un massimo di cinque unità.
4. La Struttura tecnica, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite può, altresì, avvalersi a seconda dei casi, di rappresentanti di altre Amministrazioni e enti pubblici in possesso di specifici requisiti e professionalità.

### Art. 4

#### *Oneri finanziari*

1. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e della Struttura tecnica non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO

*Maria Chiara Carrozza*